

14 GENNAIO 2015

Tra costituzionalismo globale ed
eccezionalismo: diritti e libertà nel
sistema costituzionale cinese
nel XXI secolo

di Tania Groppi
Professore ordinario di Diritto pubblico
Università di Siena



Tra costituzionalismo globale ed eccezionalismo: diritti e libertà nel sistema costituzionale cinese nel XXI secolo^{*}

di Tania Groppi

Professore ordinario di Diritto pubblico
Università di Siena

Abstract: L'articolo, attraverso l'esame delle fonti normative e della dottrina giuridica in materia di diritti e libertà, evidenzia che la RPC resta tuttora al di fuori del movimento globale verso il costituzionalismo e i diritti umani. Infatti le nozioni di costituzione e di diritti umani assumono un significato molto diverso da quello prevalente sulla scena mondiale. In particolare, la costituzione non risulta giuridicamente vincolante, in quanto sprovvista di qualsiasi tutela giurisdizionale. Riguardo ai diritti umani, si dà priorità ai diritti economici e sociali sui diritti civili e politici e si ritiene che la tutela debba avvenire a livello nazionale, ricadendo nell'ambito della sovranità statale.

The article points out – by examining law and jurisprudence on rights and freedom – that the PRC is not part of the global move towards constitutionalism and human rights. The meaning of words such “constitution” and “human rights” is dramatically divergent from the one accepted worldwide. For instance, the constitution is not legally binding, as it is not guaranteed by judicial review of legislation. Socio-economics rights prevail over civil and political rights and human rights protection is confined at national level, as part of national sovereignty, by excluding international legal standards enforcement.

^{*} Questo articolo prende spunto dal testo dal titolo “Il perimetro dei diritti e delle libertà nel sistema costituzionale cinese”, predisposto per la rivista “Sulla via del Catai”, numero speciale su “Diritti, cittadini e potere in Cina” a cura di R. Cavalieri, n. 1/2015.

Sommario: 1. Premessa: l'eccezionalismo cinese. 2. La costituzione della RPC: la garanzia dei diritti in una costituzione senza costituzionalismo. 3. I diritti umani: il dibattito sui “valori asiatici” e la posizione cinese. 4. Quale futuro per i diritti nella RPC? Ovvero, del valore educativo di una costituzione “nominale”.

1. Premessa: l'eccezionalismo cinese

In un mondo in cui si diffondono il costituzionalismo globale e il riconoscimento dei diritti umani, l'Asia orientale, già da tempo definita la “patria della democrazia illiberale”,¹ continua a costituire uno dei contesti regionali più difficili per la realizzazione della *rule of law*.² In tale ambito, non pare eccessivo affermare che la Repubblica popolare cinese (RPC) rappresenta la principale eccezione e area di resistenza su scala planetaria rispetto alle tendenze in corso.

L'espressione “costituzionalismo globale”³ fa riferimento alla crescente preferenza, da parte delle costituzioni nazionali, per la forma di Stato definita “Stato costituzionale”.⁴ Si tratta di una forma di Stato – particolarmente popolare nella pubblicistica tedesca e italiana – che innesta sul tronco dello Stato liberale di diritto alcuni elementi di novità, finalizzati a garantire i diritti e le libertà nei confronti delle maggioranze politiche democratiche e della loro principale espressione giuridica, la legge.⁵

¹ Così T. Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 11.

² Si rinvia al riguardo a T. Groppi, ‘Costituzioni senza costituzionalismo? La codificazione dei diritti in Asia agli inizi del XXI secolo’, in *Politica del diritto*, vol. 2, 2006, pp. 187 ss.

³ L'espressione “costituzionalismo globale” è utilizzata con diverse accezioni, ma in questo senso si vedano D.S. Law, M. Versteeg, ‘The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism’ in *California Law Review*, vol. 99, n. 5, 2011, pp.1162 ss.

⁴ In altri termini, questo ci pare l'idealtipo rispetto al quale comparare le concrete esperienze statuali, con ciò evitando il rischio di incappare nell'accusa di “constitutional monocropping” che è stata rivolta a chi ha comparato la forma di Stato cinese con un modello di liberaldemocrazia che è stato ritenuto (a nostro avviso a torto) costruito unicamente sull'esperienza statunitense. V. M.W. Dowdle ‘Of comparative constitutional monocropping: A reply to Qianfan Zhang’, in *International Journal of Constitutional Law*, vol. 8, n. 4, 2010, pp. 977 ss., in riferimento al saggio di Q. Zhang, ‘A Constitution Without Constitutionalism? The Paths of Constitutional Development in China’, in *International Journal of Constitutional Law*, vol. 8, n. 4, 2010, pp. 960 ss. V. anche la replica di quest'ultimo, sul medesimo fascicolo della rivista I.CON: Q. Zhang ‘Of comparative constitutional monocropping: A rejoinder to Michael Dowdle, *ivi*, p. 985 ss.

⁵ Facciamo riferimento a questa nozione come elaborata dalla dottrina italiana e tedesca: v. soprattutto P. Häberle, *Lo Stato costituzionale*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2005. V. anche G. Zagrebelsky, *Fragilità e forza dello Stato costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006; E. Cheli, *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006.



Tale forma di Stato si è diffusa specialmente dopo la Seconda guerra mondiale,⁶ a partire dalle costituzioni di Giappone, Italia, Germania, India, procedendo per ondate successive che hanno coinvolto, attraverso i processi di decolonizzazione e democratizzazione, la gran parte del mondo.⁷

Sintetizzando, lo Stato costituzionale si caratterizza per: 1) un processo costituente democratico, di tipo pattizio, attraverso il quale le diverse componenti della società pluralista si accordano sul fondamento del loro vivere insieme; 2) la presenza di una costituzione intesa come norma fondamentale, posta alla base dell'ordinamento e garantita dalla sua rigidità (ovvero fatta rispettare nei confronti di tutti i poteri dello Stato, compreso quello legislativo); 3) la garanzia costituzionale di diritti e libertà; 4) la garanzia costituzionale della separazione dei poteri, intesa come separazione tra circuito della decisione politica e circuito delle garanzie (magistratura e giustizia costituzionale); 5) la democrazia elettorale, ovvero lo svolgimento di libere elezioni per la scelta dei titolari del potere di decisione politica; 6) l'apertura al diritto internazionale dei diritti umani, attraverso disposizioni costituzionali che attribuiscono particolare forza giuridica ai trattati internazionali; 7) il decentramento territoriale del potere.

Anche il riconoscimento dei diritti umani ha preso avvio nel Secondo dopoguerra, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea delle Nazioni Unite, per concretizzarsi poi attraverso successivi trattati di portata globale (tra i quali risaltano soprattutto, nell'ambito delle Nazioni Unite, il Patto internazionale sui diritti civili e politici – ICCPR – e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali – ICESCR – entrambi adottati nel 1966) e regionale⁸, spesso assistiti da appositi meccanismi di garanzia, anche in chiave giurisdizionale. Tale riconoscimento implica che gli Stati, ratificando i relativi trattati, diano efficacia giuridica alle previsioni in essi contenute all'interno dei propri ordinamenti, accettando anche, quando previsto, di sottoporsi al monitoraggio o alla giurisdizione di organismi internazionali.

⁶ C'è infatti anche chi parla, in riferimento a tale forma di Stato, di “postwar constitutional paradigm”: L. Weinrib, *The Postwar Paradigm and American Exceptionalism*, in S. Choudhry (a cura di) *The Migration of Constitutional Ideas*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 89.

⁷ S. Huntington, *La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo* (trad. it), Il Mulino, Bologna, 1995.

⁸ Risalta al riguardo la permanente mancanza di una dichiarazione regionale dei diritti in Asia, a differenza di quanto avvenuto in Europa, America latina, Africa. Si veda tuttavia la *Asean Human Rights Declaration*, adottata dagli Stati membri della Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) il 19 novembre 2012. V. Hsien-Li Tan, *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Institutionalising Human Rights in Southeast Asia*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.



Rispetto a queste due linee di tendenza, a un primo sguardo la RPC non parrebbe rappresentare un'eccezione: fin dall'inizio (con esattezza dal 1954) essa si è dotata di un testo normativo che si definisce “costituzione” e che si qualifica come norma suprema; con la revisione del 2004, poi, è stata inserita nella costituzione un'apposita previsione secondo la quale “Lo Stato rispetta e garantisce i diritti umani” (art.33, comma 3).⁹

Nelle pagine che seguono si cercherà di mostrare come, nonostante ciò, la RPC resti, in modo esplicito e consapevole, tuttora al di fuori del movimento globale verso il costituzionalismo e i diritti umani.

A tal fine non faremo riferimento – come pure si potrebbe – ai rapporti di Amnesty International o di Human Rights Watch, che testimoniano le innumerevoli violazioni dei diritti perpetrate dallo Stato cinese, né agli indicatori di Freedom House o di Reporter Without Borders, che continuano a collocare la Cina tra i paesi meno liberi quanto a diritti civili e politici, ma ci limiteremo ad analizzare le fonti normative e la dottrina, evidenziando che nel sistema giuridico cinese le nozioni di costituzione (paragrafo 2) e di diritti umani (paragrafo 3) assumono un significato molto diverso da quello prevalente sulla scena mondiale e che, pertanto, l'intero ordinamento giuridico continua, al momento, a risultare estraneo a tale impostazione. Concluderemo (paragrafo 4) con alcune considerazioni che invitano a riflettere sul ruolo che anche una “costituzione nominale”¹⁰ può svolgere in contesti non democratici per orientare i comportamenti degli attori politici e della società civile.

⁹ Il testo della costituzione che si è utilizzato è quello in inglese, reperibile sul sito del Congresso nazionale del popolo della RPC: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2825.htm. La traduzione in italiano (che si è ritenuto di evitare nelle note) è nostra.

¹⁰ Ci si riferisce qui alle categorie di K. Loewenstein, che, seguendo un approccio che qualifica come “ontologico”, classifica le costituzioni sulla base del livello di coincidenza tra processo politico e testo costituzionale (ovvero, potremmo dire, sulla base della effettività delle norme costituzionali). Egli definisce “costituzione normativa” quella costituzione che riesce a conformare la realtà del processo politico, limitando i titolari del potere; “costituzione nominale” la costituzione che, benché preveda limiti al potere politico, non viene implementata e attuata; “costituzione semantica” una costituzione che è pienamente efficace e attuata, ma si limita a cristallizzare l'assetto politico esistente, senza porre limiti ai titolari del potere. V. K. Loewenstein, *Political Power and the Governmental Process*, University of Chicago Press, Chicago, 1957, pp. 147 ss. Al riguardo v. anche D. Grimm, *Types of Constitution*, in M. Rosenfeld, A. Sajò, *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 98 ss., specialmente 107.

2. La costituzione della RPC: la garanzia dei diritti in una costituzione senza costituzionalismo

La vigente costituzione cinese, adottata nel 1982 e successivamente revisionata a più riprese, si pone al vertice del sistema delle fonti. Già il preambolo afferma che essa “è la legge fondamentale dello Stato e ha l’autorità giuridica suprema. I popoli di tutti i gruppi etnici, tutti gli organi dello Stato, le forze armate, i partiti politici e le organizzazioni pubbliche e tutte le imprese e istituzioni del paese devono considerarla come parametro fondamentale di condotta e hanno il dovere di proteggere la dignità della costituzione e di assicurare la sua attuazione”. Inoltre, secondo l’art.5, comma 3, “nessuna legge, regolamento o normativa locale può porsi in contrasto con la costituzione”.

Ai diritti e doveri dei cittadini essa dedica il secondo capitolo (artt. 33-56), che precede quello sull’organizzazione dello Stato, evidenziando pertanto, fin dalla “topografia” costituzionale, una speciale attenzione al tema dei diritti.

Nel testo costituzionale sono previsti molteplici diritti e libertà dei cittadini,¹¹ secondo una impostazione già presente nella costituzione del 1954, poi accantonata in quella del 1975 e ripresa nella costituzione del 1978.

I costituzionalisti cinesi sono soliti raggruppare tali diritti in quattro categorie:¹² i diritti di uguaglianza; i diritti politici e le libertà connesse (come quella di espressione, di stampa, di riunione e di associazione); la libertà personale, in senso materiale e spirituale; i diritti sociali, economici e culturali, ivi compresi i diritti dei soggetti deboli (donne, bambini, anziani, disabili). Seguono alcuni articoli dedicati ai doveri, tra i quali risaltano quelli più spiccatamente legati alla salvaguardia dello Stato, come il dovere di proteggere l’unità del paese e dei suoi gruppi etnici (art.52), di rispettare l’etica sociale (art.53), oppure di proteggere la sicurezza, l’onore e gli interessi della patria (art.54). Alcuni diritti, inoltre, sono configurati allo stesso tempo anche come doveri (così accade per il diritto al lavoro, art. 42 e all’istruzione, art.46).

Pertanto, nonostante una certa enfasi sui doveri e, tra le varie categorie di diritti, su quelli economici e sociali,¹³ si può ben sostenere che, come accade per altre costituzioni asiatiche, anche

¹¹ Sulla posizione giuridica degli stranieri v. H. You, *Foreigner’s Rights in China Within the Framework of Chinese Citizenship Rights* in L.S. Rossi, G. Di Federico (a cura di) *Fundamental Rights in Europe and China*, ES, Napoli, 2014, pp. 93 ss.

¹² Per una sintesi dei diritti e libertà nella costituzione del 1982, v. A. Rinella, *Cina*, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 107 ss..

¹³ Nel Capitolo primo, che contiene i Principi generali, sono stati inseriti, a seguito della revisione costituzionale del 2004, il diritto di proprietà, che è definito inviolabile (art.13) e un’altra serie di diritti economici e sociali, configurati però come compiti dello Stato (in particolare si veda l’ultimo comma

quella della RPC non contiene una concezione dei diritti alternativa al costituzionalismo liberale, in quanto finalizzata ad affermare principi e istituti espressione di una diversa tradizione culturale.¹⁴ Al contrario, si è di fronte a costituzioni che fanno propri diritti e libertà di origine occidentale, affermatasi in diverse fasi del costituzionalismo e che, in relazione all'epoca storica nella quale sono state adottate o revisionate, presentano molte delle caratteristiche del ciclo costituzionale cui appartengono.

Quello che caratterizza la costituzione della RPC, così come altre costituzioni asiatiche, è che la proclamazione dei diritti è accompagnata dall'assenza delle garanzie proprie dello Stato di diritto, determinando perciò una tutela assai debole dei diritti della persona nei confronti dei titolari del potere.¹⁵ In ciò tali costituzioni si allontanano dal costituzionalismo liberale, non solo nella sua versione occidentale, ma anche come recepito in aree diverse da quelle dove si è sviluppato, ad esempio l'Africa, nelle quali il problema è se mai quello della effettività dei diritti astrattamente previsti dalle Carte costituzionali in conseguenza del sottosviluppo economico, dell'instabilità politica, dell'insicurezza sociale, dei conflitti etnici.

Infatti in Asia le radici di tale debolezza si rintracciano negli stessi testi costituzionali e trovano espressione principalmente in due tipi di disposizioni.¹⁶

Innanzitutto, nella presenza di clausole limitative dei diritti estremamente vaghe e generiche, che enfatizzano l'interesse pubblico lasciando ampio spazio alla discrezionalità legislativa. Nella costituzione della RPC si può richiamare l'art. 51, secondo il quale nell'esercizio dei propri diritti i cittadini cinesi non possono andare contro gli interessi dello Stato, della società o della collettività o contro i legittimi diritti e libertà di altri cittadini. Ad esso si aggiunge la previsione dell'art. 28 che, pur dopo la modifica del 1999 che ha eliminato il riferimento alle attività controrivoluzionarie, prevede che "Lo Stato punisce le attività criminali volte a sabotare l'economia socialista".

dell'art.14, secondo il quale "The State establishes a sound social security system compatible with the level of economic development").

¹⁴ T. Groppi, 'Costituzioni senza costituzionalismo? La codificazione dei diritti in Asia agli inizi del XXI secolo', cit., pp. 186 ss.

¹⁵ Questo nonostante che gli emendamenti del 1999 abbiano introdotto nella costituzione il principio del *rule of law*. L'art. 5, comma 1, stabilisce che "The People's Republic of China governs the country according to law and makes it a socialist country under rule of law."

¹⁶ Occorre tuttavia tenere presente che in Asia, compresa l'Asia orientale, si rintracciano anche esperienze diverse (si pensi al caso del Giappone e della Corea del sud), per cui si è potuto affermare che "No distinctly Asian mode of constitutionalism or political-constitutional practices can be identified. Nor is there evidence that Asian culture and values are particularly resistant to constitutionalism": A.H.Y. Chen, 'Pathways of Western Liberal Constitutional Developments in Asia: A comparative study of five major nations', in *I.CON*, vol. 8, n. 4, 2010, p. 884.

Ma quel che più rileva è la debolezza delle garanzie, istituzionali e giurisdizionali, che deriva da un assetto dello Stato estraneo alla tradizione liberaldemocratica. Nella RPC tale assetto è esplicitamente riconducibile all'ideologia marxista-leninista, finalizzata alla costruzione del socialismo, sia pure con “caratteristiche cinesi”.¹⁷ In un simile contesto tutti i poteri sono concentrati nelle mani dell'assemblea legislativa (l'Assemblea nazionale del popolo e il suo Comitato permanente), le cui decisioni, anche quando in contrasto con la costituzione, sono insindacabili. Le garanzie giurisdizionali sono vanificate dall'assenza di indipendenza del potere giudiziario che, già secondo il testo costituzionale, “è creato dall'Assemblea del popolo verso la quale è responsabile e alla cui supervisione è sottoposto” (art. 3).¹⁸ Non esiste il sindacato giurisdizionale di legittimità costituzionale sulle leggi, anzi è all'Assemblea medesima (art. 62, n.2) e al Comitato permanente (art. 67 n.1) che spetta il controllo sull'attuazione della costituzione da parte dell'esecutivo e del giudiziario¹⁹. Non solo: secondo una giurisprudenza risalente, ma ancora attuale, della Corte Suprema del popolo (la massima istanza giurisdizionale cinese), i giudici devono evitare di fare riferimento alla costituzione nelle loro decisioni.²⁰

Si aggiunga a tale quadro il ruolo decisivo esercitato dal Partito comunista (che è menzionato unicamente nel Preambolo della costituzione ma non nel suo testo) nella determinazione

¹⁷ In questo senso, si veda il preambolo della costituzione: “The basic task of the nation is to concentrate its effort on socialist modernization along the road of Chinese-style socialism”. Secondo l'art. 1 “The People's Republic of China is a socialist state under the people's democratic dictatorship led by the working class and based on the alliance of workers and peasants. The socialist system is the basic system of the People's Republic of China. Disruption of the socialist system by any organization or individual is prohibited”.

¹⁸ In tal modo, viene vanificata la previsione dell'art. 126, secondo la quale “The people's courts exercise judicial power independently, in accordance with the provisions of law, and not subject to interference by any administrative organ, public organization or individual”.

¹⁹ In realtà la situazione del controllo di costituzionalità è più complessa e c'è chi arriva a sostenere che tutti gli organi dello Stato vi partecipano in qualche forma: così W. Wei, ‘La mise en œuvre d'un contrôle efficace de constitutionnalité en Chine’, in *Revue française de droit constitutionnel*, n. 98, 2014, pp. 413 ss. Ciò non toglie, peraltro, che non esista alcun controllo svolto da organi indipendenti dalla maggioranza politica, collocati in posizione “contromaggioritaria”.

²⁰ Così Supreme People's Court (SPC), Yanzi, n. 11298 del 30 luglio 1955, citata da W. Zhenmin, T. Kai, *Chinese constitutional dynamics*, in A.H.Y. Chen (a cura di) *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, pp. 122 ss. La successiva decisione Qi Yuling, del 2001, della medesima SPC - che aveva riconosciuto una violazione del diritto all'educazione previsto dalla costituzione - pareva recare una importante apertura, successivamente chiusa dalla stessa Corte: nel 2008 è stato pubblicato un suo documento che priva del valore di precedente una serie di pronunce, tra cui Qi Yuling: v. Q. Zhang, ‘A Constitution Without Constitutionalism? The Paths of Constitutional Development in China’, cit., pp. 960 ss. V. anche A.H.Y. Chen, ‘Pathways of Western Liberal Constitutional Developments in Asia: A comparative study of five major nations’, cit., p. 879.

dell'indirizzo politico,²¹ che contribuisce ulteriormente, anche attraverso la sua leadership sull'Assemblea nazionale del popolo, in nome del principio del “centralismo democratico”,²² alla dissoluzione del principio, peraltro non accolto neppure nella costituzione scritta, della separazione dei poteri²³.

Tutti questi elementi ci mostrano una concezione della costituzione assai distante da quella sviluppatasi, dalla fine del XVIII secolo, in Europa e in America del nord, come strumento di garanzia dei diritti attraverso la limitazione del potere. Molte costituzioni dei paesi dell'Asia orientale, compresa quella della RPC, anche se non possono esimersi dal contenere un catalogo di diritti, ormai indispensabile sia di fronte alla comunità internazionale che per motivi di legittimazione interna del potere, mostrano di non accettare fino in fondo tale dottrina.²⁴ Si è parlato di costituzioni senza costituzionalismo:²⁵ di testi, cioè, dettati con finalità distinte da quelle che connotano il costituzionalismo occidentale e sovente privi di effettiva capacità di conformare la realtà.²⁶

3. I diritti umani: il dibattito sui “valori asiatici” e la posizione cinese

L'art. 33, comma 3, della costituzione cinese, nel testo modificato nel 2004, stabilisce che “Lo Stato rispetta e garantisce i diritti umani”. Questa previsione, nonostante quanto si è appena detto

²¹ X. He, *The Party's Leadership as Living Constitution in China* in T. Ginsburg, A. Simpser (a cura di), *Constitutions in Authoritarian Regimes*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, pp. 245 ss.

²² Secondo l'art. 3 della costituzione “The State organs of the People's Republic of China apply the principle of democratic centralism”.

²³ Per una completa illustrazione del contesto istituzionale cinese e una riflessione sulla sua distanza dal costituzionalismo occidentale, v. S. Balme, M.W. Dowdle, *Building Constitutionalism in China*, Palgrave MacMillan, New York, 2009.

²⁴ Per una più attenta ed aggiornata discussione di questo tema, specialmente in riferimento alla Cina v. W.C. Chang, L. Thio, K.L. Tan, J.R. Yeh (a cura di), *Constitutionalism in Asia. Cases and Materials*, Hart, Oxford-Portland, 2014, pp.101-102.

²⁵ Q. Zhang, *A Constitution Without Constitutionalism? The Paths of Constitutional Development in China*, cit., pp. 950 ss. Più in generale, sul costituzionalismo in Asia agli albori del XXI secolo, v. T. Groppi, V. Piergigli, A. Rinella (a cura di), “Asian Constitutionalism in Transition”, Milano, Giuffrè, 2008. Sulle funzioni delle costituzioni scritte nei regimi autoritari v. T. Ginsburg, A. Simpser, *Introduction*, in T.Ginsburg, A.Simpser (a cura di), *Constitutions in Authoritarian Regimes* Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1 ss. In particolare, sulle funzioni della costituzione della RPC, S. Deva, “The Constitution of China: What Purpose Does it (Not) Serve?”, in *Jindal Global Law Review* vol. 2, n. 2, 2011, pp. 55 ss.; R. Peerenboom, “Social Foundation of China's Living Constitution”, in T. Ginsburg (a cura di), *Comparative Constitutional Design*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 138 ss.

²⁶ Per riprendere l'impostazione di K. Loewenstein, potremmo dire tali costituzioni si configurano in parte (laddove prevedono il catalogo dei diritti) come “costituzioni nominali. In parte (laddove disciplinano i poteri) come “costituzioni semantiche”. V. *supra*, nota 10.



circa il valore normativo della costituzione nella RPC, è stata salutata dalla dottrina cinese come un importante passo nella direzione di una migliore tutela dei diritti umani.²⁷

La medesima dottrina sottolinea che tale processo si è messo in moto agli inizi degli anni Novanta (dopo la repressione violenta del movimento popolare in Piazza Tienanmen nel 1989), come testimoniato dal primo “Libro bianco” sui diritti umani, adottato dal governo nel 1991. Tale processo sarebbe continuato attraverso l’adozione, sempre da parte del governo, di ulteriori libri bianchi (1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2010 e 2012), ivi compresi appositi “Piani di azione nazionali sui diritti umani”(2009-10; 2012-2015).²⁸

Negli stessi anni, la RPC ha provveduto a sottoscrivere molteplici trattati internazionali in materia di diritti umani²⁹ e ne ha ratificati la maggior parte (con la rilevante eccezione del Patto sui diritti civili e politici),³⁰ aprendosi, sia pure non senza difficoltà, anche alle azioni di monitoraggio da parte degli organi previsti dai trattati medesimi.³¹

Tutto ciò denoterebbe un’importante apertura dell’ordinamento cinese alla garanzia dei diritti umani, che costituirebbe una significativa novità rispetto ad un passato secolare.³²

Tuttavia, la situazione risulta assai più problematica se si va a vedere da vicino che cosa si intende per “diritti umani” nella RPC e, di conseguenza, quali siano le posizioni giuridiche tutelate e gli strumenti di tutela previsti.

Fin dal “Libro bianco” del 1991,³³ la RPC ha assunto, in tema di diritti umani, una posizione “relativista” (che ha manifestato anche in sede internazionale), secondo la quale “il concetto dei diritti umani è un prodotto dello sviluppo storico. E’ strettamente legato alle specifiche condizioni sociali, politiche ed economiche, e alla storia, alla cultura e ai valori specifici di un determinato paese. Fasi diverse dello sviluppo storico comportano esigenze diverse per quanto riguarda i diritti umani. Pertanto non si può e non si deve pensare al principio e al modello dei

²⁷ Così S.Pinghua, *Human Rights Protection in China*, Springer Verlag, Berlin, 2014, pp. 21 ss. X.Wang, *Fundamental Rights and Judicial Remedies in China*, in L.S. Rossi, G. Di Federico (a cura di), *Fundamental Rights in Europe and China*, ES, Napoli, 2014, pp. 43 ss.

²⁸ I Libri bianchi sono disponibili sul sito <http://www.china.org.cn/e-white>

²⁹ V. al riguardo M. Wan, ‘Human Rights Lawmaking in China: Domestic Politics, International Law, and International Politics’, in *Human Rights Quarterly*, vol. 29, n. 3, 2007, pp. 727 ss.

³⁰ Nel “National Human Rights Action Plan of China (2012-2015)” si indica espressamente che “China has continued to carry out administrative and judicial reforms and prepare the ground for approval of the “International Covenant on Civil and Political Rights”:

http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2012-06/11/content_25619845.htm

³¹ C. J. Petersen, ‘Bridging the Gap?: The Role of Regional and National Human Rights Institutions in the Asia Pacific’, in *Asian-Pacific Law & Policy Journal*, vol. 13, n. 1, 2011, pp. 174 ss.

³² Sulla possibilità di rintracciare nell’impero cinese tracce di “protocostituzionalismo”, v. R. Dixon, T. Ginsburg, *Introduction*, in *Comparative Constitutional Law in Asia*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014, pp.1 ss.

³³ White Paper Human Rights in China 1991, Preface, <http://www.china.org.cn/e-white/7/index.htm>

diritti umani proprio di certi paesi come l'unico appropriato e chiedere che tutti i paesi vi si conformino. Per il folto gruppo dei paesi in via di sviluppo, rafforzare e proteggere i diritti umani significa prima di tutto garantire la piena realizzazione dei diritti alla sussistenza e allo sviluppo".³⁴ Tale approccio si colloca nel contesto del dibattito sui c.d. "valori asiatici", che specialmente negli anni Novanta, ha fornito a molteplici regimi politici autoritari una giustificazione per rimettere in discussione l'universalità dei diritti umani.³⁵

Secondo questo punto di vista, l'universalismo sarebbe il risultato di una forma di omogeneizzazione culturale che cela l'egemonia del mondo occidentale. I diritti umani dovrebbero invece essere interpretati e applicati in modo diverso nelle diverse aree del mondo, sulla base dell'epoca, della cultura, della situazione economica. La tradizione asiatica, in particolare, sarebbe incompatibile con i diritti umani di stampo occidentale, fondati sull'individualismo. L'organicismo della tradizione asiatica privilegierebbe i doveri degli individui nei confronti della collettività rispetto ai loro diritti e, se si può parlare di diritti, quelli collettivi rispetto a quelli individuali.³⁶ In tale gerarchia, diritti collettivi di tipo sociale e culturale, come il diritto della nazione allo sviluppo economico, prevarrebbero sui diritti privati di libertà e su quelli di partecipazione politica. Senza contare, si sostiene, le conseguenze che un ordinamento giuridico di taglio individualistico produrrebbe sulla coesione sociale, sostituendo il conflitto all'orientamento consensuale della cultura indigena.³⁷

Tale concezione è stata formalizzata in un preciso documento politico: la c.d. "dichiarazione di Bangkok", adottata nel 1993 dai rappresentanti di trentaquattro paesi in preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite sui diritti umani.³⁸ Se, da un lato, tale testo può essere visto come

³⁴ Così la Dichiarazione di Liu Huaqiu, presidente della delegazione cinese della conferenza delle Nazioni Unite sui diritti umani, tenutasi a Vienna nel 1993, riportata in J.T.H. Tang (a cura di), *Human Rights and International Relations in the Asia-Pacific Region*, Pinter, London, 1995, p. 214.

³⁵ Tra i primi testi in materia, v. C.E. Welch, V.A. Leary, *Asian Perspectives on Human Rights*, Westview Press, Boulder, 1990. V. anche, tra i molti, E.P. Mendes, A.M. Traeholt, *Human Rights: Chinese and Canadian Perspectives*, The Human Rights Research and Education Centre, Ottawa, Ottawa, 1997; P. Lim, *The Politics of Asian Values*, in L. Basta Fleiner, H. Bhattacharyya, T. Fleiner, S.K. Mitra (a cura di), *Rule of Law and Organisation of the State in Asia. The Multicultural Challenge*, Helbing&Lichtenhahn, Basilea, 2000, pp. 61 ss.; nonché A.J. Langlois, *The Politics of Justice and Human Rights. Southeast Asia and Universalist Theory*, Cambridge University Press, New York, 2001.

³⁶ B. Kausikan, 'East Asian Approaches to Human Rights' in *Buffalo Journal of International Law*, vol. 2, 1996, pp. 263 ss. Per un tentativo di elencazione dei "valori asiatici" v. A. Ehr-Soon Tay, I "valori asiatici" e il rule of law, in P. Costa, D. Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto: storia, teoria, critica*, Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 683-707.

³⁷ Questa sintesi in J. Habermas, *L'inclusione dell'altro*, Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 225 ss.

³⁸ Il testo della Dichiarazione, adottata nella Conferenza svoltasi a Bangkok dal 29 marzo al 3 aprile 1993 dai rappresentanti di Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cina, Cipro, Corea del Sud, Fiji, India, Indonesia, Iran, Iraq, Giappone, Kiribati, Kuwait, Laos, Malesia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal,

una accettazione dei diritti umani, ivi compresa la loro universalità, dall'altro tuttavia si afferma la necessità di tenere in conto la specificità culturale, riconoscendo che: “anche se i diritti umani hanno carattere universale, debbono essere considerati nel contesto di un processo dinamico e in costante evoluzione di sviluppo normativo, tenendo bene in mente il significato delle specificità nazionali e regionali e i diversi backgrounds storici, culturali e religiosi”.³⁹

La dichiarazione richiama poi, in più punti, la difesa della sovranità nazionale e il compito centrale che, anche nella tutela dei diritti umani, deve essere riservato agli Stati: affermazioni che mal si conciliano con la possibilità, lasciata intravedere nello stesso documento, di dar vita a un sistema regionale di protezione dei diritti umani.

Questa impostazione (di cui si trovano significative tracce nella dichiarazione dei diritti adottata nel 2012 nell'ambito dell'ASEAN),⁴⁰ rimane dominante nell'approccio cinese, come testimonia il Piano di azione 2012-2015, secondo il quale “Occorre ricordare che la Cina resta un paese in via di sviluppo che è alle prese con i problemi di uno sviluppo sbilanciato, non coordinato e insostenibile. In conseguenza dell'influenza e dei limiti determinati da fattori naturali, storici e culturali, così come dall'attuale livello di sviluppo economico e sociale, la Cina deve ancora affrontare molte sfide nello sviluppo della sua strada verso i diritti umani, e ha un lungo cammino da percorrere prima di raggiungere il nobile obiettivo del pieno godimento dei diritti umani”.⁴¹

Ciò determina due fondamentali conseguenze:

- a) la priorità dei diritti economici e sociali sui diritti civili e politici;
- b) la convinzione che la tutela dei diritti umani deve avvenire a livello nazionale e non internazionale, ricadendo nell'ambito della sovranità statale.

Quanto al primo aspetto, nella RPC il diritto alla sussistenza e allo sviluppo sono considerati come diritti umani supremi e si ritiene che soltanto quando essi saranno pienamente realizzati, anche gli altri diritti umani potranno essere pienamente garantiti.⁴² Pertanto, nonostante il

Oman, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Filippine, Corea del Nord, Samoa, Singapore, Isole Salomone, Sri Lanka, Siria, Thailandia, Emirati arabi, Vietnam, è pubblicato in J.T.H.Tang (a cura di), *Human Rights and International Relations in the Asia-Pacific Region* Pinter, London, 1995, pp. 204 ss.

³⁹ Così il punto 8 della Dichiarazione.

⁴⁰ Si veda ad esempio l'art. 7: “All human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. All human rights and fundamental freedoms in this Declaration must be treated in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis. At the same time, the realisation of human rights must be considered in the regional and national context bearing in mind different political, economic, legal, social, cultural, historical and religious backgrounds”.
<http://www.asean.org/news/asean-statement-communicues/item/asean-human-rights-declaration>

⁴¹ http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2012-06/11/content_25619560.htm

⁴² S. Pinghua, *Fundamental Principles and Human Rights in China* in L.S. Rossi, G. Di Federico (a cura di) *Fundamental Rights in Europe and China*, ES, Napoli, 2014, pp. 27 ss.

continuo riferimento, da parte dei documenti governativi, al principio della indivisibilità dei diritti, prevale un approccio pragmatico che privilegia esplicitamente le esigenze poste dalla concreta situazione nazionale: l'ampia discrezionalità riconosciuta al processo politico nella graduazione della garanzia diritti si collega alla loro configurazione quali “diritti legislativi”, che scaturiscono dalla legge e che sono riconosciuti nell'ambito dei limiti dalla stessa previsti, anziché come situazioni giuridiche che spettano a tutti i soggetti a prescindere da un riconoscimento giuridico da parte dello Stato.⁴³

Quanto al secondo aspetto, la RPC testimonia l'appropriatezza del rilievo secondo il quale lo Stato nazione, creato a Westfalia, trova oggi la sua più compiuta realizzazione in Asia orientale.⁴⁴ Infatti, nonostante la sottoscrizione e la ratifica di molteplici trattati sui diritti umani, essi non rivestono nella RPC una posizione privilegiata nel sistema nazionale delle fonti e il diritto interno prevale sul diritto internazionale, anche in tema di diritti umani.⁴⁵ La dottrina cinese, per parte sua, non manca di sostenere espressamente questa posizione, che porta anche al rifiuto di qualsiasi disposizione che preveda una giurisdizione internazionale a garanzia dei diritti.⁴⁶

4. Quale futuro per i diritti nella RPC? Ovvero, del valore educativo di una costituzione “nominale”

In definitiva, nonostante la presenza di un ampio catalogo costituzionale di diritti e libertà (incluso l'esplicito riferimento alla tutela dei diritti umani) e la sottoscrizione dei principali trattati in materia, l'ordinamento cinese appare assai lontano dall'assicurare la loro effettiva garanzia. Se è impossibile negare che l'impressionante crescita economica ha portato a una migliore tutela dei diritti economici e sociali (basti pensare che l'aspettativa di vita alla nascita è passata dai 35 anni del 1949 ai 73 della prima decade del XX secolo),⁴⁷ i diritti civili e politici continuano ad essere sistematicamente e massicciamente violati: ogni anno vengono eseguite migliaia di condanne a morte, anche per reati che non implicano lo spargimento di sangue, la tortura è utilizzata regolarmente, la libertà di espressione continuamente limitata, la libertà di circolazione dei cittadini è pesantemente circoscritta, così come il loro diritto a scegliere la propria residenza, la condanna alla “rieducazione attraverso il lavoro” in campi di detenzione, con semplice decisione

⁴³ A. Rinella, *Cina*, cit., p. 110.

⁴⁴ Così M. Alagappa, *Commentary on Democracy in Asia and the Pacific*, in H. Muñoz (a cura di), *Democracy Rising. Accessing the Global Challenges*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002, pp. 53 ss.

⁴⁵ A. Rinella, *Cina*, cit., p. 110.

⁴⁶ S. Pinghua, *Fundamental Principles and Human Rights in China* cit., pp. 27 ss.

⁴⁷ W. Zhenmin, T. Kai, *Chinese constitutional dynamics*, cit., pp. 122 ss.



amministrativa, ancora praticata, la libertà religiosa sistematicamente negata, le minoranze etniche colpite attraverso un'assimilazione forzata, e si potrebbe proseguire a lungo.

Se è vero che il confucianesimo privilegia l'armonia sociale e il bene della collettività rispetto alla libertà individuale, e pertanto i doveri dell'individuo rispetto ai suoi diritti, pare però che non occorra cercare tanto lontano le radici delle difficoltà della RPC a riconoscere i diritti e libertà.⁴⁸

La concezione socialista dello Stato e l'ideologia politica marxista-leninista costituiscono la più diretta spiegazione dell'impossibilità, per la RPC, di accogliere la concezione dei diritti maturata nelle liberaldemocrazie occidentali nell'ambito dello Stato di diritto, ancor prima che nello Stato costituzionale del XX secolo.⁴⁹

Al momento, costituzionalismo e diritti umani sono nella RPC categorie estranee alla cultura politica e giuridica prevalente nel paese e soltanto una minoranza di attivisti e intellettuali – come quelli raccolti intorno al movimento di Charta 08 e al suo fondatore, il premio Nobel per la pace Liu Xiaobo – lotta esplicitamente per la loro affermazione.⁵⁰

Resta in conclusione da chiedersi che significato ha, in un contesto così ostile alla garanzia dei diritti, la tendenza della RPC alla loro proclamazione, non solo attraverso dichiarazioni e documenti politici, ma anche a livello costituzionale e legislativo, al punto da “scolpirli”, insieme alle altre disposizioni costituzionali, in un “muro della costituzione”, un monumento marmoreo collocato nel palazzo dell'Assemblea nazionale, costruito per commemorare il trentesimo anniversario della Costituzione del 1982.⁵¹

⁴⁸Tra l'altro, sono stati ripetutamente messi in evidenza gli elementi di convergenza tra confucianesimo e diritti umani: v. R.R. Cavalieri, *Diritti soggettivi e diritti umani nel contesto confuciano*, in V. Possenti, M. Nordio, *Governance globale e diritti dell'uomo*, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, 2007, pp. 133-151 (consultato in dattiloscritto fornito dall'autore). Si veda inoltre l'apporto del rappresentante cinese Peng-Chun Chang alla scrittura della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948, ben messo in luce da M.A. Glendon, *Verso un mondo nuovo. Eleanor Roosevelt e la dichiarazione universale dei diritti umani* (trad. it.), Liberilibri, Macerata, 2001, p. 72; tra l'altro, egli ha contribuito a far accogliere un tradizionale concetto cinese, quello di “ren”, che potrebbe essere tradotto come “comunione di sentimenti con gli altri”, nell'art.1 della Dichiarazione.

⁴⁹ U.P. Le, 'A Culture of Human Rights in East Asia: Deconstructing 'Asian Values' Claims', in *UC Davis Journal of International Law & Policy*, vol. 18, 2012, pp. 469 ss.

⁵⁰ “Carta 2008” è un manifesto sottoscritto da molteplici intellettuali cinesi nel sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, che invoca il rispetto dei diritti umani e l'adozione dei principi del costituzionalismo liberaldemocratico. Si veda testo, in inglese, in <http://www.diritticomparati.it/2012/04/china-charter-2008.html>

⁵¹ Il muro è stato inaugurato il 3 dicembre 2012: v. <http://english.sina.com/china/p/2012/1204/534056.html> (consultato il 7 gennaio 2015). V. anche E. Esposito Martino, 'Struttura costituzionale cinese tra tradizione e innovazione', in *AIC, Osservatorio costituzionale*, luglio 2014, <http://www.osservatorioaic.it/struttura-costituzionale-cinese-tra-tradizione-e-innovazione.html>, p. 4.

E' difficile non condividere l'opinione che si tratti più di strumenti di politica estera che di un'effettiva accoglienza della tutela dei diritti umani.⁵² Nel senso che anche la RPC – nonostante la sua potenza economica attenui alquanto la condizionalità da parte della comunità internazionale – deve fare qualche concessione in termini di garanzia dei diritti, nel momento in cui intende essere “open for business”. Da questo punto di vista le norme costituzionali o legislative, sprovviste di effettività per l'assoluta prevalenza del “politico” sul “giuridico”, non si differenzerebbero da mere proclamazioni “di facciata”⁵³ e l'esperienza della PRC risulterebbe riconducibile a quello che è stato definito “*sham constitutionalism*”.⁵⁴

Tuttavia, ciò non vuol dire che l'introduzione nel discorso politico di tematiche proprie del costituzionalismo e dei diritti umani, sia pure nell'ambito di uno Stato non democratico, sia del tutto priva di influenza.⁵⁵

Nel momento in cui il regime pone tra i suoi obiettivi la tutela dei diritti umani (ivi compresi, benché in posizione subalterna, i diritti civili e politici), attraverso l'inserimento nella costituzione, diventa assai più difficile, sul piano interno, continuare a giustificare la violazione sistematica e massiccia di fronte ad un'opinione pubblica che viene a trovare proprio in queste norme “di facciata” una base per le sue rivendicazioni.⁵⁶

Sembrano andare in questa direzione alcune caute modifiche legislative realizzate negli ultimi anni sotto l'impulso di movimenti di protesta messi in moto da casi drammatici, che sono stati portati

⁵² C.J. Petersen, ‘Bridging the Gap?: The Role of Regional and National Human Rights Institutions in the Asia Pacific’, cit., pp. 174 ss. A tal proposito Surya Deva parla di funzione di “show off”. V. S. Deva, ‘The Constitution of China: What Purpose Does it (Not) Serve?’, cit., pp. 55 ss.

⁵³ Q. Zhang utilizza per la costituzione della RPC l'espressione “façade” citando Giovanni Sartori: “By Western’s standards, China’s Constitution is a dead letter...China’s Constitution lacks any meaningful mechanism for implementation and is left unguarded against official violations; it declares a long list of good ideals without the capacity to fulfill any. . . . [I]t is simply a ‘façade,’ which seems to be useful, if at all, only for improving the government’s image.” V. Q. Zhang, ‘A Constitution Without Constitutionalism? The Paths of Constitutional Development in China’, cit., p. 952. Già Loewenstein nel 1957 collocava la costituzione della “Cina Rossa” tra gli esempi di “camouflage” che riteneva caratterizzare il ricorso a costituzioni scritte nell'ambito di regimi autoritari: K. Loewenstein, *Political Power and the Governmental Process*, cit., p. 145.

⁵⁴ Si è parlato di “Sham constitutions” per indicare i casi nei quali il gap tra testo costituzionale e realtà del paese è particolarmente ampio: D. Law. M. Vertseeg, ‘Sham Constitutions’, in *California Law Review*, vol. 101, n. 4, 2013, pp. 863 ss.

⁵⁵ Sul ruolo che la costituzione può svolgere negli Stati autoritari, sia pure in assenza di strumenti giuridici per sanzionarne le violazioni, v. L.-A. Thio, *Constitutionalism in Illiberal Polities*, in M. Rosenfeld, A. Sajò (a cura di), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, cit., pp. 133 ss.

⁵⁶ In questo senso Q. Zhang, ‘A Constitution Without Constitutionalism? The Paths of Constitutional Development in China’, cit., pp. 956 ss., secondo il quale “an unenforced constitution can still serve useful purpose in protecting the people’s rights and interests”.

dai mass media all'attenzione dell'opinione pubblica, generando una reazione di massa.⁵⁷ Tali innovazioni, ottenute a caro prezzo in termini di sofferenze umane, si configurano più come graziose concessioni del regime di fronte al montare dell'insoddisfazione popolare che come riconoscimento di un patrimonio di diritti naturali e inviolabili di ogni uomo:⁵⁸ ciò non toglie che alcuni passi verso una maggiore garanzia di taluni diritti fondamentali siano stati compiuti.⁵⁹

Analogamente si può leggere l'intenso dibattito dottrinale sul costituzionalismo che ha preso avvio a seguito di alcune dichiarazioni del neoletto Presidente Xi Jinping, nel dicembre 2012, laddove ha affermato che occorre rispettare la costituzione cinese.⁶⁰ Tale dibattito, che mette a confronto la scelta per il costituzionalismo con quella in favore di una via di riforme puramente cinese, ha finora generato una chiusura del regime di fronte alla “democrazia costituzionale occidentale”.⁶¹ Nello stesso tempo, è innegabile che in tal modo, per la prima volta, le tematiche proprie del costituzionalismo siano state immesse al centro delle riflessioni e della lotta sul futuro della Cina.

In conclusione, nonostante la distanza dal “costituzionalismo globale” e dalla tutela dei diritti umani, non si può trascurare la “valenza educativa” di quei tratti della costituzione della RPC che

⁵⁷ Come l'abolizione del sistema di “detenzione e rimpatrio” (volto a limitare la libertà di circolazione all'interno del paese), la modifica del codice di procedura penale per garantire i diritti processuali dell'accusato, compreso quello ad avere un avvocato, l'introduzione di norme più rigorose per la comminazione della pena di morte e per il riesame di tali casi: v. X. Wang, *Fundamental Rights and Judicial Remedies in China*, cit., pp. 43 ss.

⁵⁸ Nel senso che “il governo, sotto la direzione di un partito comunista ormai ideologicamente lontanissimo da quello dell'era maoista, concede sì graziosamente ai cittadini diritti e libertà sempre più ampi, ma continua a intendere tali diritti e libertà non come un fine in se stessi, ma come un mezzo per governare in maniera efficiente”, v. R.R. Cavalieri, *Diritti soggettivi e diritti umani nel contesto confuciano*, cit., p.10 del dattiloscritto.

⁵⁹ Sui limiti di questo modello di garanzia dei diritti, basato su: 1) un evento tragico causato da soggetti pubblici; 2) la diffusione della notizia da parte dei media; 3) la reazione dell'opinione pubblica; 4) la decisione del Partito (definito “Sun Zhigang model” in quanto individuato per la prima volta nel caso che aveva visto la morte del giovane Sun Zhinag a seguito di un arresto arbitrario, nel 2003, dando origine ad una vicenda che ha portato in pochi mesi alla modifica della legislazione sulla “detenzione e rimpatrio”), v. Q. Zhang, ‘A Constitution Without Constitutionalism? The Paths of Constitutional Development in China’, cit., p. 968.

⁶⁰ A seguito delle affermazioni del Presidente Xi Jinping, nel dicembre 2012, secondo il quale occorre rispettare la costituzione cinese: su tali dichiarazioni e sul dibattito cui hanno dato avvio nella dottrina cinese v. H. Piquet, ‘Le « rêve chinois » en question : le débat sur le constitutionnalisme en Chine’, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 98, 2014, pp. 389 ss. V. anche E. Esposito Martino, ‘Struttura costituzionale cinese tra tradizione e innovazione’, cit, p. 2 ss.

⁶¹ In particolare, viene fatto riferimento a una direttiva (Direttiva n.9) diramata nell'aprile 2013 e rivolta alle università che identifica sette soggetti proibiti, il primo dei quali è “la democrazia costituzionale occidentale”: così H. Piquet, ‘Le « rêve chinois » en question : le débat sur le constitutionnalisme en Chine’, cit., p. 404.



possono farla considerare, piuttosto che una costituzione meramente semantica, come una costituzione nominale.⁶²

Di fronte alle innumerevoli violazioni dei diritti dell'uomo in quasi tutti i paesi del mondo e alle solenni dichiarazioni che restano spesso lettera morta, è stato detto in modo illuminante che “l'unica ragione di speranza è che la storia conosce i tempi lunghi e i tempi brevi. La storia dei diritti dell'uomo, meglio non farsi illusioni, è quella dei tempi lunghi. Del resto, è sempre accaduto che mentre i profeti di sventure annunciano la sciagura che sta per avvenire e invitano a essere vigilanti, i profeti dei tempi felici guardano lontano”.⁶³

I movimenti in corso sembrano testimoniare che, attraverso la “lotta per il diritto”, resta aperta la speranza dell'avvio, anche per la RPC, di una “età dei diritti”.⁶⁴

⁶² Riprendendo di nuovo l'impostazione di K. Loewenstein, la funzione primaria di una “costituzione nominale”, cioè non effettiva, sarebbe quella di convertirsi, in un futuro più o meno lontano, in una “costituzione normativa”, in modo da determinare realmente la dinamica del processo politico, invece di essere sottomessa ad esso. V. K. Loewenstein, *Political Power and the Governmental Process*, cit., p. 149.

⁶³N. Bobbio, *I diritti dell'uomo, oggi*, in Id., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990 p. 269, richiamando la “storia profetica” di ispirazione kantiana, sulla quale v. Id., *Kant e la rivoluzione francese*, ivi, pp. 143 ss., specialmente p. 146.

⁶⁴ Riprendiamo qui le note espressioni di Rudolf von Jhering. (v. R. von Jhering, *La lotta per il diritto e altri saggi*, Giuffrè, Milano, 1989) e di Norberto Bobbio (*L'età dei diritti*, cit.).